

Disposizioni per il governo della risorsa idrica e la gestione del servizio idrico integrato

CAPO I

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi di sostenibilità di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e della normativa comunitaria, le modalità di governo della risorsa idrica per i diversi usi, le modalità di regolazione e di gestione del servizio idrico integrato e le modalità di sviluppo delle dotazioni infrastrutturali idriche.

Art. 2

(Principi)

1. L'acqua è un bene comune dell'umanità. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa indispensabile e inalienabile del demanio.
2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio idrico e ambientale.
3. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.
4. L'acqua è un bene scarso, di rilevanza economica e sociale da preservare anche attraverso la cura del territorio, la manutenzione dei bacini idrografici, la tutela dei corpi idrici e delle aree di salvaguardia.
5. La disponibilità, la fornitura e l'accesso all'acqua si conformano ai livelli essenziali come definiti ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
6. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni a tutela delle fasce sociali più deboli. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali del servizio già fissati in base alla legislazione vigente. Le Regioni, con proprie leggi, definiscono le modalità attraverso le quali il diritto all'acqua è garantito.
7. L'insieme delle infrastrutture e dei servizi che costituiscono il servizio idrico integrato appartengono, sin dalla loro messa in esercizio, al demanio.
8. Le opere e gli impianti del servizio idrico integrato sono gestiti con criteri di efficienza ed economicità e secondo logiche industriali, tali da assicurare qualità omogenea e controllabile dei

servizi, sicurezza degli approvvigionamenti ed efficienza depurativa, costi sostenibili, equità delle tariffe, riduzione degli sprechi e degli usi inappropriati della risorsa su tutto il territorio nazionale.

CAPO II

GOVERNO DELLA RISORSA IDRICA

Art. 3

(Autorità di distretto idrografico)

1. All'Autorità di distretto, prevista all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 , sono assegnati, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) garantire l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto della priorità per il consumo umano, fornendo ogni indicazione utile alla predisposizione dei piani strategici d'ambito da parte delle Assemblee d'ambito;
- b) garantire la corretta allocazione delle risorse idriche secondo principi di risparmio energetico e idrico;
- c) supportare lo Stato e le regioni nella definizione dei canoni per le utenze di acqua pubblica anche per coprire i costi di preservazione della risorsa, in particolare nei territori montani, e di gestione delle aree di salvaguardia;
- d) elaborare le misure e gli interventi necessari a garantire il corretto uso della risorsa idrica;
- e) dettare indirizzi alle proprie articolazioni regionali in materia di uso e tutela delle risorse idriche;
- f) definire, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare, le Regioni interessate e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi pluriennali di attività e le iniziative da porre in essere con cadenza annuale;
- g) svolgere funzioni arbitrali, oppugnabili al Consiglio dei Ministri, in caso di conflitti tra usi alternativi della risorsa;
- h) emanare indirizzi vincolanti per la gestione delle crisi idriche;
- i) assumere decisioni in caso di emergenza idrica anche attraverso l'adozione di ordinanze vincolanti;
- m) elaborare il Piano di distretto;
- o) esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di distretto dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
- p) elaborare un'analisi delle caratteristiche del distretto, un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

2. Presso la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è convocata annualmente la Conferenza delle Autorità di distretto idrografico al fine di elaborare e condividere criteri e metodologie per garantire i medesimi standard qualitativi su tutto il territorio nazionale.

Art. 4

(Assemblea di ambito territoriale ottimale)

1. L'Assemblea d'ambito territoriale ottimale, di seguito Assemblea d'ambito, è una struttura di coordinamento costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente Regione, alla quale gli enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione del servizio idrico, di tutela dei consumatori ed in particolare del diritto di ciascuno ad accedere alla risorsa.
2. L'Assemblea d'ambito è coordinata dal Presidente della Regione nel caso di ambiti coincidenti con la regione, dal Presidente della Provincia nel caso di ambiti coincidenti con il territorio provinciale o da uno dei sindaci nei restanti casi.
3. L'Assemblea d'ambito si avvale di un'apposita struttura tecnico-amministrativa appartenente all'ente di cui il coordinatore è espressione.
4. Tutte le decisioni dell'Assemblea d'ambito comportano una procedura scandita da:
 - a) adozione degli atti;
 - b) discussione, valutazione e decisione con mandato vincolante al Sindaco da parte del Consiglio comunale che assicura la partecipazione dei cittadini nelle forme ritenute più efficaci, di ciascuno dei comuni facenti parte dell'Ato;
 - c) approvazione definitiva degli atti adottati, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità di regolazione, dall'autorità di bacino e dai Consigli comunali.
5. All'Assemblea d'ambito sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) predisporre il piano strategico d'ambito contenente gli obiettivi del servizio, di uso della risorsa idrica e di adeguamento delle infrastrutture;
 - b) fissare il limite di sostenibilità della tariffa sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6, comma 9, lettera e);
 - c) scegliere le modalità di gestione del servizio idrico integrato;
 - d) disporre l'affidamento, la conferma o la revoca del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 9;
 - e) adottare e approvare, secondo le procedure di cui al comma 4, il piano esecutivo d'ambito predisposto dal gestore sulla base delle linee guida emanate dall'Autorità di regolazione e coerenti con il Piano strategico d'ambito approvato.
 - f) proporre all'Autorità di regolazione interventi per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e per il riequilibrio territoriale da finanziare con il fondo di cui all'articolo 15.

Art. 5

(Partecipazione dei Comuni all'Assemblea d'ambito)

1. I Sindaci rappresentano la collettività amministrata e concorrono, in ragione dei parametri definiti dalle leggi regionali, alle decisioni ordinarie e straordinarie assunte dall'assemblea d'ambito.
2. Il Sindaco partecipa alle assemblee d'ambito direttamente o attraverso l'assessore delegato.
3. Gli atti adottati dall'assemblea di ambito sono discussi in Consiglio Comunale, in seduta pubblica, entro sessanta giorni dalla data della loro adozione. Su tale atto il Consiglio comunale esprime un proprio parere motivato.

CAPO III

REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

Art. 6

(Autorità Nazionale di Regolazione del Servizio Idrico)

1. Al fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato, così come definito dall'articolo 7, secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, sostenibilità, non discriminazione e tutela degli utenti, è istituita l'Autorità nazionale di regolazione del servizio idrico, di seguito Autorità.
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; essa è preposta alla regolazione e al controllo del servizio idrico integrato sull'intero territorio nazionale.
3. L'Autorità svolge attività consultiva e di segnalazione al Parlamento, al Governo ed alle Regioni nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.
4. L'Autorità ha sede a Roma ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, di cui tre, fra cui il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei Deputati. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. I restanti due membri sono scelti dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome a maggioranza semplice.
5. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore idrico ed in quello dei servizi pubblici locali; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle

amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa non retribuita per l'intera durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato.

6. Per almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 1,5 milioni di euro e non superiore a 100 milioni di euro, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

7. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

8. Le indennità spettanti ai componenti l'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, parametrata ai compensi spettanti agli alti dirigenti dello Stato. L'incarico comporta esclusività di rapporto ed incompatibilità con altri incarichi pubblici o privati.

9. L'Autorità nel perseguire le finalità svolge le seguenti funzioni:

- a) emana linee guida per la redazione dei Piani strategici e dei Piani esecutivi d'ambito;
- b) assiste le assemblee d'ambito nella definizione dei Piani Strategici;
- c) verifica la congruità e la sostenibilità dei piani d'ambito secondo logiche di natura industriale;
- d) valuta i Piani esecutivi d'ambito proposti dai gestori;
- e) esercita la funzione di arbitro nel confronto negoziale tra ambito e gestore;
- f) su proposta dell'Assemblea d'ambito valuta le modifiche ai contratti di affidamento del Servizio idrico integrato strettamente necessarie al raggiungimento di più elevati livelli di efficienza del servizio e di sostenibilità della tariffa;
- g) su proposta dell'Assemblea d'ambito valuta l'andamento delle gestioni al fine della conferma o della revoca delle stesse;
- h) dispone il finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, degli interventi per lo sviluppo per il riequilibrio territoriale delle dotazioni e delle infrastrutture idriche e proposti dall'Assemblea d'ambito
- i) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche industriali, alle condizioni tecnologiche e all'evoluzione delle normative comunitarie;
- l) definisce gli schemi tipo degli atti delle concessioni, delle autorizzazioni, delle convenzioni e dei contratti regolanti i rapporti tra i diversi soggetti;
- m) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte,

ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la salvaguardia dell'integrità della risorsa idrica, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

n) verifica la congruità delle tariffe, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le stesse, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe eventualmente presentate;

o) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto gestore del servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli da essa stabiliti o che siano definiti nel contratto di servizio, nella concessione o negli altri eventuali atti connessi all'affidamento della gestione del servizio;

p) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione;

q) studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento, al Governo ed alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

r) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio;

s) verifica la congruità delle misure adottate dal gestore del servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità del servizio, verificandone periodicamente la qualità e l'efficacia acquisendo anche la valutazione degli utenti;

t) verifica che agli utenti venga garantito il più agevole accesso agli uffici che le procedure per l'accesso al servizio risultino semplificate, e che sia assicurata sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

10. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità:

a) richiede, ai soggetti gestori del servizio, informazioni, dati e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli;

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 25.000 e non superiori nel massimo ad euro 150 milioni; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre alle autorità

competenti la sospensione o la decadenza dell'affidamento. I proventi delle sanzioni irrogate dall'autorità sono destinati per metà al finanziamento del fondo di cui all'articolo 15 e per metà al finanziamento di iniziative a favore degli utenti del servizio idrico integrato approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità stessa;

d) ordina al soggetto gestore del servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 9, lettera o), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto gestore del servizio.

11. Le pubbliche amministrazioni e i gestori del servizio sono tenuti a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la piena collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

12. L'Autorità disciplina con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi;

13. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

14. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

15. L'Autorità, con proprio regolamento, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

16. L'affidamento per la gestione del servizio idrico integrato non può avere durata superiore a trenta anni. L'affidamento può comunque essere anticipatamente revocato in caso di gravi inadempienze, irregolarità e inefficienze del gestore, previa approvazione dell'Autorità ovvero per iniziativa della medesima, la quale detta altresì i criteri per assicurare la continuità del servizio.

17. L'esercizio del servizio è disciplinato da convenzioni e contratti stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto gestore, nei quali sono definiti, tra gli altri, gli obiettivi generali, gli scopi specifici e gli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; gli standard di qualità generali e specifici del servizio reso all'utenza, fisici, quantitativi, commerciali e di comunicazione con l'utenza; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto o della convenzione.

18. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

CAPO IV

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 7

(Servizio idrico integrato)

1. Il servizio idrico integrato è un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea che può essere svolto da un solo soggetto per ogni ambito di affidamento ed in relazione a ciascun utente. Il servizio idrico integrato è organizzato sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni.

2. Le Regioni definiscono le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
- b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;
- c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici;
- d) coerenza con gli indirizzi e le condizioni espresse in materia di bilanci idrici, di interconnessione delle reti e di ottimizzazione energetica ed ambientale nell'uso o nel trasferimento della risorsa, dall'Autorità di Bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Art. 8

(Dotazioni del servizio idrico integrato)

1. Gli acquedotti, le fognature, ivi compresi gli impianti per la captazione, l'accumulo e la potabilizzazione delle acque e la depurazione dei reflui, nonché le opere adibite alla raccolta e convogliamento di acque meteoriche di dilavamento costituiscono le dotazioni del servizio idrico integrato e appartengono al demanio.

2. Le infrastrutture idriche di cui al comma 1 sono affidate in concessione d'uso, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato.

3. La realizzazione delle opere e degli impianti, l'adeguamento funzionale, la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie a garantire il corretto funzionamento del Servizio Idrico Integrato sono finanziate mediante la tariffa.

4. Quando gli interventi risultano necessari ancorché privi dei requisiti di economicità o quando la quota di ammortamento degli investimenti determina una modulazione della tariffa anomala in eccesso rispetto ai valori medi nazionali, l'Autorità di regolazione può disporre che una quota di tali investimenti venga sostenuta dal Fondo nazionale di riequilibrio di cui all'articolo 15. L'Autorità disciplina altresì la trasparenza degli investimenti.

Art. 9

(Affidamento e revoca della gestione)

1. L'Assemblea d'ambito nel rispetto del principio di unitarietà, efficienza, efficacia ed economicità affida la gestione del servizio idrico integrato secondo le disposizioni in materia di servizi pubblici locali. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera c), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, l'apporto al capitale sociale, l'attribuzione di specifici compiti operativi e un piano di gestione pluriennale del servizio, comprensivo di impegni monitorabili e sanzionabili in materia di investimenti, manutenzioni, evoluzione tariffaria e indici di qualità connessi alla gestione del servizio; in tal caso, il successivo riaffidamento della gestione è comunque effettuato attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, a cui la società mista pubblica e privata è ammessa a partecipare, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici;

c) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

2. Le società titolari della gestione a capitale interamente pubblico o miste non possono essere ricapitalizzate dal socio o dai soci pubblici, nel corso del tempo di durata dell'affidamento e dei due anni successivi, in relazione al mancato rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi previsti dal contratto di servizio, fatte salve eventuali cause esterne degli squilibri, da valutarsi da parte dell'Autorità di cui all'articolo 6. Le società pubbliche, miste o private che ottengono l'affidamento del servizio sono obbligate a scritture contabili e di bilancio in cui le gestioni di ogni singolo affidamento siano separate fra di loro e da ogni altra gestione

3. In caso di modifica sostanziale degli ambiti territoriali ottimali, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, le Assemblee d'ambito possono in via transitoria, e comunque per un periodo non superiore a trentasei mesi, e per il tempo strettamente necessario ad attuare il "Programma per l'attuazione dell'unitarietà della gestione di ambito", la cui vigenza non può eccedere quella dell'affidamento del servizio in essere di più lunga durata, provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 1. In tal caso le Assemblee d'ambito individuano il gestore che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di gestori.

4. Con cadenza biennale, l'Assemblea d'ambito verifica e valuta l'andamento della gestione in termini di qualità e di efficienza del Servizio e in termini di risultati economico-finanziari, rispetto ai parametri di affidamento e propone all'Autorità di regolazione la conferma o la revoca della gestione, la quale si pronuncia con atto motivato.

Art. 10

(Tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.
2. L'Autorità di regolazione, di concerto con le Regioni, con apposito Regolamento definisce la metodologia per la determinazione della tariffa per usi civili e industriali nonché le modalità per la revisione periodica, tenendo conto:
 - a) della qualità del servizio idrico fornito, dell'uso razionale della risorsa, con penalizzazione per gli usi impropri e gli sprechi;
 - b) del costo delle opere e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c) dei costi di gestione delle opere e degli impianti;
 - d) dei contributi ai costi di gestione delle aree di salvaguardia, ai costi necessari a garantire la cura del territorio, la manutenzione dei bacini idrografici, la tutela dei corpi idrici, in particolare nei territori montani;
 - e) della remunerazione dell'attività industriale, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione;
 - f) della quota della tariffa da destinare agli investimenti e della quota della tariffa da versare nel Fondo di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 15.
3. La tariffa deve incentivare il risparmio idrico e l'uso efficiente della risorsa.
4. L'assemblea d'ambito determina la tariffa da applicare al proprio Ato in base ai parametri stabiliti dall'Autorità, e la sottopone a quest'ultima per l'approvazione ai sensi dell'articolo 6, comma 9, lettera n).
5. Per le utenze non civili, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base dei consumi, nonché della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. E' fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali ed agricole è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.
7. L'Autorità vigila sul rispetto delle modalità di formazione delle tariffe e commina richiami e sanzioni nei casi di inosservanza.
8. La tariffa è applicata dai gestori nel rispetto della convenzione di gestione e del relativo disciplinare.
9. È comunque assicurata una tariffa sociale per dare agevolazioni alle fasce sociali disagiate, anche tenendo conto della numerosità del nucleo familiare.

Art. 11

(Utenti non allacciati al servizio di depurazione)

1. La quota di tariffa riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, secondo la disciplina di cui all'articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13.
2. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 1, qualora manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 8 sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13.
3. Gli utenti di cui al presente articolo sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa o contributo eventualmente dovuti al medesimo titolo ad altri soggetti.
4. Per le utenze industriali il contributo di cui al comma 2 è determinato tenendo conto della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate, in base al principio "chi inquina paga". E' fatta salva la possibilità di determinare un contributo ridotto per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Assemblea d'ambito.
5. Il contributo per le componenti di fognatura e depurazione non è dovuto se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri.

Art. 12

(Riscossione della tariffa)

1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato che, con cadenza semestrale, trasferisce la quota di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f) al Fondo nazionale di cui all'articolo 15.
2. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.
3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'Assemblea d'ambito, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
4. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Art. 13

(Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di Carta della qualità dei servizi, il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, anche avvalendosi delle associazioni di tutela dei consumatori, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e

trattate, nonché rende disponibili, anche per via telematica, determinati e specifici dati tecnici ed economici sulla gestione ed i risultati raggiunti.

2. L'Autorità di regolazione vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 14

(Controlli)

1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi delle acque reflue urbane nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico è responsabile dei controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

2. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.

CAPO V

RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Art. 15

(Fondo nazionale per il riequilibrio territoriale)

1. È istituito il Fondo nazionale per il riequilibrio territoriale delle dotazioni e delle infrastrutture idriche e per la preservazione della risorsa.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a finanziare gli interventi proposti dalle Assemblee di ambito e validati dall'Autorità di regolazione nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalle quote della tariffa del servizio idrico integrato come definita all'articolo 10, comma 2,. Gli interventi possono essere finanziati anche con risorse a carico del bilancio dello Stato.

3. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di organizzazione del Fondo.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. All'articolo 15, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 i commi 1-ter e 2 sono soppressi.
2. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 23-bis del D.L. 25-6-2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dopo le parole "si applicano a tutti i servizi pubblici locali" sono inserire le seguenti: "ad eccezione del servizio idrico".
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni disposizione legislativa in contrasto con la presente legge.